

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE VALORE LAVORO E.T.S.**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita dalla CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI PISTOIA, di seguito anche denominata "Ente fondatore", la Fondazione denominata "FONDAZIONE VALORE LAVORO - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE VALORE LAVORO - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

La sede della Fondazione è stabilita in Comune di Pistoia, con indirizzo in via Puccini n.c. 104.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione promuove lo studio e la conoscenza della storia sociale, politica, economica, culturale e del lavoro dell'Italia contemporanea e delle comunità locali in cui opera, con particolare riferimento alle vicende del lavoro, del movimento sindacale e delle lotte politiche e sociali.

La Fondazione ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione Repubblicana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale riconducibili ai seguenti settori di cui alla citata disposizione normativa: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. n. 42 del 2004; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017.

Nei predetti ambiti, la Fondazione si propone i seguenti scopi istituzionali:

- a) promuovere la conoscenza, la divulgazione e l'approfondimento della storia del lavoro, della Cgil e del movimento sindacale locale, italiano ed europeo;
 - b) curare la tutela, la conservazione, la catalogazione e l'arricchimento degli archivi storici sindacali nel territorio toscano;
 - c) valorizzare ed incrementare gli archivi storici, le biblioteche e le emeroteche della Cgil e delle categorie collegate nel territorio toscano;
 - d) mettere a disposizione del pubblico il patrimonio bibliotecario e archivistico della Cgil e delle categorie collegate;
 - e) promuovere lo studio della ricerca economica, sociale ed istituzionale, il confronto tra i modelli di integrazione economica e sociale europea e i grandi temi della politica internazionale;
 - f) attivare rapporti di collaborazione scientifica e culturale con omologhe istituzioni italiane o straniere;
 - g) cooperare con omologhe istituzioni italiane o straniere rispetto alle problematiche della ricerca scientifica, della sostenibilità e dei saperi;
 - h) pubblicare in proprio o avvalendosi di editori: studi, periodici, siti web, informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni, analisi delle articolazioni delle forme espressive della cultura;
 - i) promuovere la diffusione della cultura democratica e dei suoi corollari di giustizia sociale e pluralismo per l'affermazione di libertà paritarie e la valorizzazione delle differenze.
- Per il raggiungimento dei suddetti scopi, la Fondazione:
- promuove ed organizza ricerche, corsi, convegni, manifestazioni culturali e pubblicazioni nelle discipline di sua competenza;
 - promuove, progetta, organizza e gestisce, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti,

attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia in collaborazione con enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o costituire associazioni o istituzioni consimili;

- promuove, progetta, organizza e gestisce le attività di conservazione, catalogazione, implementazione ed apertura al pubblico degli archivi storici e delle biblioteche della Cgil.

In particolare, l'attività della Fondazione si articola su tre principali rami:

- Archivio storico - Biblioteca ed Emeroteca;

- manifestazioni, attività culturali, organizzazioni di mostre e tutte le varie forme espressive della cultura che si svolgono sotto il nome di "CGIL Incontri";

- pubblicazioni e diffusioni di saperi connessi alla storia sociale, politica, economica e del lavoro contemporanea.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dal consiglio di amministrazione.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e in via strumentale alle attività sopra elencate, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni atto o contratto, utile per il proseguimento dei fini istituzionali;

b) accettare lasciti e donazioni;

c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerati utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari;

e) svolgere in via accessoria e strumentale al proseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti appartenenti sia al settore alimentare che non, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli oggetti di pubblicità.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4) **DURATA**

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 5) **PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'apporto dell'Ente fondatore, quale risulta dal relativo atto costitutivo ai rogiti del Notaio Paola Chiostrini, con sede in Pistoia, in data 26 maggio 2011, repertorio n. 95768, raccolta n. 10501, registrato a Pistoia il 31 maggio 2011 al n. 3703/1T. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalla legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
- h) i contributi deliberati dall'Ente fondatore, anche sotto forma di anticipi, a copertura del deficit eventualmente risultante dal bilancio consuntivo approvato.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nel CTS, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione stessa; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal consiglio di amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del consiglio di amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

ART. 6) ENTI SOSTENITORI

La Fondazione può ricevere per specifiche iniziative od attività il sostegno economico o tecnico scientifico o culturale di istituzioni pubbliche o private, di società, nonché di privati cittadini che condividono gli scopi della Fondazione.

I soggetti che intendono sostenere con continuità l'attività della Fondazione vengono su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, in un apposito elenco di "Enti sostenitori".

Il consiglio determina, d'intesa con l'Ente sostenitore, l'importo del contributo e la sua periodicità, o le modalità di sostegno all'attività della Fondazione.

Gli Enti sostenitori, possono chiedere, entro il 30 giugno di ogni anno, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione scritta alla Fondazione. L'effetto della cancellazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori cessano dalle loro funzioni:

- per rinuncia;
- per morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., il consiglio di amministrazione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione provvede l'Ente fondatore.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione del consiglio di amministrazione, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a

sette membri secondo quanto stabilito dall'Ente fondatore in sede di nomina; essi restano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza, senza limitazione alcuna.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati, esclusivamente tra soggetti appartenenti a gli organismi direttivi della Cgil, dall'Ente fondatore che altresì designerà fra essi il Presidente.

In tutti i casi in cui durante il mandato per uno o più consiglieri dovesse venire a mancare il requisito dell'appartenenza ad organismi direttivi della Cgil, l'Ente Fondatore procederà alla sostituzione con la nomina del nuovo Consigliere.

La carica di consigliere, ivi compresa quella di Presidente del consiglio di amministrazione, è gratuita.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari o utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione, e delibera, tra l'altro:

- a) la nomina del Vice Presidente;
- b) la nomina del Segretario della Fondazione anche tra le persone esterne al consiglio di amministrazione;
- c) la nomina del Direttore della Fondazione anche tra le persone esterne al consiglio di amministrazione;
- d) le modalità di investimento del fondo di dotazione;
- e) l'accettazione di lasciti e donazioni;
- f) la stipula di contratti di lavoro e/o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge;
- g) l'impiego del fondo di dotazione per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative - tributarie a carico dei componenti dell'organo e del Segretario della Fondazione medesima, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- i) le modifiche da apportare allo statuto, da trasmettere per conoscenza all'Ente fondatore;
- j) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il consiglio approva, nei termini stabiliti dal presente statuto, il bilancio preventivo ed il programma delle attività dell'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

Nella predisposizione dei programmi di attività e nella loro attuazione, il consiglio può avvalersi di esperti o del Comitato, come in appresso specificato, qualora nominato.

Il consiglio, con apposita deliberazione, può delegare sue specifiche funzioni a singoli suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Il consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco unico o del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore o, rispettivamente, di almeno tre o due consiglieri a seconda che il consiglio sia composto di cinque membri o di un numero inferiore a cinque.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno sei giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o messaggio e-mail inviati con almeno un giorno di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere oltre l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica.

I verbali del consiglio sono redatti da un Segretario, designato anche fuori del Consiglio stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario, e trascritti su apposito libro tenuto con le modalità previste dalla legge.

ART. 8) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico, composto da non più di dieci membri che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione, con la funzione di esprimere pareri e proposte sulle questioni di cui verrà investito dal Consiglio medesimo, che determinerà anche la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

ART. 9) PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, e sovrintende alla sua attività.

Il Presidente è nominato dall'Ente fondatore.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

Nei casi di necessità, ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione informandone il consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente, espressamente autorizzato da delibera del consiglio di amministrazione, può rilasciare procura a terzi per il compimento di singoli atti o per categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

ART. 10) **SEGRETARIO**

Il Presidente ed il consiglio di amministrazione sono assistiti da un Segretario designato dal consiglio anche al di fuori dei propri membri, che partecipa alle adunanze consiliari redigendone i verbali.

Il Segretario dà materiale attuazione alle deliberazioni del consiglio, firma la corrispondenza ordinaria e compie ogni incombenza ad esso assegnata.

Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione e predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo; collabora col Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

Il consiglio stabilisce l'eventuale compenso da riconoscere al Segretario per l'opera prestata.

ART. 11) **DIRETTORE**

Il Direttore svolge le funzioni di gestione corrente delle attività della Fondazione, secondo i poteri ed i compiti che gli verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Coordina il supporto alle attività del Comitato scientifico.

La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed acquisito il parere del Comitato scientifico.

Il Direttore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio stabilisce l'eventuale compenso da riconoscere al Direttore per l'opera prestata.

ART. 12) **ORGANO DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede l'Ente fondatore.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 13) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede l'Ente fondatore.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV

BILANCIO

ART. 14) BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del

2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 15) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E

SCISSIONE

ART. 16) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal consiglio di amministrazione, che ne informa prontamente l'Ente fondatore.

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 17) ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 18) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

ART. 19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di

estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, ovvero alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 21) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.TO: SILVIA BIAGINI - BARBATO COSIMINA - DANIELE GIOFFREDI - NOLI ALESSANDRO (TESTE) - CARLOTTA MONTALBANI TESTE - MARIO MUSCHIO NOTAIO